

Prot. n. 4262
del 20.3.2020



**PROTOCOLLO IN TEMA DI SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE DI
CONVALIDA DELL'ARRESTO E DEI GIUDIZI DIRETTISSIMI, DELLE
UDIENZE DI CONVALIDA, DEGLI INTERROGATORI E DELLE UDIENZE
INNANZI A GIP-GUP DA TENERSI
MEDIANTE SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA O
COLLEGAMENTO DA REMOTO**

Stipulato tra:

Tribunale di Roma

Procura della Repubblica di Roma

- * **Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma**
- * **Camera penale di Roma**
- * **Questura di Roma**
- * **Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma**
- * **Comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma**
- Casa circondariale di Regina Coeli**
- Casa circondariale di Rebibbia N.C.**
- Casa circondariale di Rebibbia Femminile**

Visto il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Vista in particolare la disposizione del suddetto decreto-legge all'art. 83, comma 7, lett. d) (secondo il quale i capi degli uffici giudiziari possono adottare *linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze*);

Rilevato che l'art. 83, comma 12 del decreto-legge n. 18 del 2020 dispone che "*la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o collegamenti da remoto*";

Visto il DPCM del 9 marzo 2020;

Visti i provvedimenti del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale di servizi direzione generale per i sistemi informativi automatizzati - aventi ad oggetto i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili e delle udienze penali ai sensi dell'articolo 2 comma lettera F decreto-legge n. 11 dell'8 marzo 2020 mediante l'utilizzo dei programmi "Skype for Business" e "Teams" (note DGSIA del 25.2.2020 prot. 7048.U; del 28.2.2020 prot. 7060.E; del 10.03.2020 prot. dog. 3413.ID);

Considerato che il CSM con delibera plenaria dell'11 marzo 2020 ha raccomandato di incentivare il lavoro da remoto o telematico dei magistrati, auspicando che diventi *la modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie*;

Rilevato che il CSM con la medesima delibera ha invitato RID e MAGRIF alla "*predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal DL*";

Considerato che gli Uffici Giudiziari di Roma hanno predisposto e positivamente testato gli strumenti tecnici per consentire lo svolgimento da remoto delle udienze di convalida dell'arresto e del contestuale giudizio direttissimo dinanzi al Giudice del dibattimento nonché delle udienze di convalida dell'arresto e del fermo dinanzi al Gip, degli interrogatori di garanzia, degli incidenti probatori dichiarati urgenti e delle altre udienze dinanzi al Gip-Gup che si devono celebrare ai sensi della vigente normativa di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Rilevato che il sistema messo a punto rispetta i requisiti prescritti dall'art. 146 bis comma 3, 4, 5 disp. att. c.p.p. e viene comunque adottato per il presente periodo emergenziale;

Considerato che la drammaticità della situazione sanitaria dell'intero Paese e il grave pericolo per l'incolumità dei singoli che partecipino fisicamente alla celebrazione dei processi, impone, per lo stretto tempo necessario a fronteggiare l'attuale emergenza, che si adottino in via eccezionale e unicamente per il periodo emergenziale, delle deroghe finanche a principi cardine ed essenziali al pieno e completo esercizio della giurisdizione come quello che prevede, appunto, la partecipazione in aula del diretto interessato, libero nella persona e in condizione di avere un continuo e costante colloquio con il proprio difensore.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue

ARTICOLO 1

1. Le udienze penali di cui all'art. 83, comma 12 del decreto-legge n. 18 del 2020 si svolgono utilizzando gli strumenti di videoconferenza già a disposizione degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari, ai sensi dell'art. 146 bis Decreto legislativo 271/89. In alternativa, possono essere utilizzati i collegamenti da remoto ovvero i seguenti programmi attualmente a disposizione dell'amministrazione e di cui alle note DGSIA indicate in premessa: *Skype for Business* e *Teams*.

2. I giudizi direttissimi che proseguono in data successiva alla convalida, in ragione del termine a difesa, saranno celebrati tramite collegamenti audiovisivi da remoto laddove venga applicata una misura cautelare, qualora l'imputato e i difensori richiedano espressamente che si proceda. In tal caso, il Giudice darà atto che l'imputato parteciperà dalla postazione predisposta all'interno della Casa Circondariale ovvero in caso di arresti domiciliari, presso il luogo dal quale è intervenuto all'udienza di convalida, dove dovrà recarsi con o senza scorta.

3. Tutti gli altri giudizi proseguono con le disposizioni ordinarie sul ruolo del giudice che dispone il rinvio.

ARTICOLO 2

1. I collegamenti audiovisivi da remoto sono realizzati attraverso i programmi posti a disposizione dalla DGSIA: *Skype for business* e, preferibilmente, *Teams*, applicativo che consente la più agevole partecipazione anche a utenti esterni alla amministrazione, ivi comprese le forze dell'ordine e l'avvocatura.

2. Alla firma del presente protocollo risultano attivati e testati collegamenti con la Questura di Roma, il Comando Provinciale dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Locale e la Casa Circondariale di Regina Coeli (attualmente disponibili entrambi gli applicativi) e Rebibbia N.C. e Rebibbia Femminile (attualmente disponibile soltanto collegamento tramite *Skype*).

3. In caso di impossibilità a procedere da remoto per ragioni tecniche, l'udienza seguirà le disposizioni ordinarie presso le aule del tribunale.

ARTICOLO 3

Al fine di garantire alla persona detenuta, internata, arrestata, fermata o in stato di custodia cautelare il diritto ad avere colloqui privati e riservati con il proprio difensore, le parti si impegnano a garantire una linea telefonica fissa o mobile, con la quale l'indagato/imputato potrà colloquiare con il suo difensore in maniera riservata, senza interferenze.

ARTICOLO 4

1. Il difensore della persona detenuta, internata, arrestata o sottoposta a misura cautelare custodiale, nel momento in cui riceverà l'avviso dell'intervenuto arresto o fermo, di fissazione dell'interrogatorio o dell'udienza, potrà scegliere se partecipare alle udienze di cui all'articolo 1 presso il tribunale, il luogo in cui è ristretto il suo assistito ovvero attraverso collegamento audiovisivo da remoto.

In caso di arresto o fermo, di tale scelta la polizia giudiziaria darà atto nel relativo verbale.

In caso di mancata comunicazione da parte del difensore, la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione in udienza con impegno da parte dell'Ordine forense e di CPR di raccomandare ai colleghi la scelta dell'opzione da remoto per evidenti ragioni di sicurezza sanitaria. In caso di mancata comparizione del difensore, il giudice nominerà secondo le modalità ordinarie un difensore di ufficio, che comparirà tempestivamente in udienza.

2. Nei giudizi per direttissima, la polizia giudiziaria procedente indicherà al difensore il luogo nel quale l'arrestato verrà custodito, dandone atto nel verbale di arresto, per consentire allo stesso di portarsi presso il luogo in cui sarà attivato il collegamento audiovisivo da remoto (Istituto penitenziario o Servizi territoriali di polizia giudiziaria). Il difensore comunicherà alla polizia giudiziaria l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), al quale saranno trasmessi gli atti.

3. Negli procedimenti innanzi al Gip-Gup diversi dalle udienze di convalida, il difensore comunicherà alla cancelleria, a mezzo PEC, entro 24 ore dalla notifica dell'avviso di fissazione dell'adempimento, se parteciperà all'udienza dal Tribunale, dalla Casa Circondariale o da remoto.

In caso di mancata comunicazione da parte del difensore, la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione in udienza con impegno da parte dell'Ordine forense e di CPR di raccomandare ai colleghi la scelta dell'opzione da remoto per evidenti ragioni di sicurezza sanitaria. In caso di mancata comparizione del difensore, il giudice nominerà secondo le modalità ordinarie un difensore di ufficio, che comparirà tempestivamente in udienza.

ARTICOLO 5

Il fonico e l'interprete eventualmente presenti prenderanno parte all'udienza o all'interrogatorio dall'aula del Tribunale.

ARTICOLO 6

1. I Servizi territoriali di polizia giudiziaria e gli istituti penitenziari si impegnano ad allestire una o più sale dotate di postazione attrezzata per i collegamenti da remoto e di linea telefonica per i colloqui riservati tra il detenuto/arrestato/fermato e il difensore.

2. Nei casi di custodia dell'arrestato presso uno dei luoghi di cui all'articolo 284 comma primo c.p.p., la polizia giudiziaria indicherà al difensore il Comando più vicino al luogo di esecuzione della misura attrezzato per il collegamento audiovisivo da remoto, presso il quale l'arrestato verrà condotto (o potrà essere autorizzato a recarsi con mezzi propri e senza scorta dal PM.) per celebrare l'udienza di convalida.

ARTICOLO 7

1. Il giudice darà atto a verbale delle peculiari modalità di effettuazione dell'udienza o dell'interrogatorio con la partecipazione a distanza in ossequio alle indicazioni contenute nel decreto-legge n. 18 del 2020, per gestire l'emergenza epidemiologica COVID-2019, nonché sulla base della abilitazione all'impiego del collegamento da remoto giuste note DGSIA del 25.2.2020 prot. 7048.U e del 10.03.2020 prot. dog. 3413.ID.

2. Nel corso dell'udienza o dell'interrogatorio le parti potranno produrre documenti ed avanzare istanze mediante la *chat* attiva sulla stanza virtuale dell'applicativo Teams o attraverso posta elettronica diretta alla cancelleria dell'ufficio del giudice procedente.

ARTICOLO 8

1. Nei giudizi per direttissima la Polizia Giudiziaria che ha proceduto all'arresto trasmetterà all'indirizzo di posta elettronica PEO dell'Ufficio arrestati arrestati.procura.roma@giustizia.it tutti gli atti acquisiti e necessari per la formazione del fascicolo del pubblico ministero, completi anche delle indicazioni dei recapiti telefonici e di posta elettronica (PEO o PEC) del difensore nominato, in formato PDF (b/n risoluzione 200 DP).

L'Ufficio arrestati, acquisiti i certificati penali e pendenti, provvederà alla iscrizione in SICP e alla digitalizzazione del fascicolo completo dell'atto di presentazione dell'arrestato per il giudizio direttissimo. Procederà quindi all'inoltro, via PEO o PEC (assicurando in ogni caso contatti telefonici per garantire inoltro e ricezione) del fascicolo digitale alla cancelleria del giudice del dibattimento agli indirizzi di posta elettronica che saranno preventivamente comunicati.

Gli atti digitalizzati verranno inoltre inviati via e-mail al difensore all'indirizzo PEO o PEC da questi indicato (anche in questo caso con verifica telefonica della effettiva ricezione). ** comunque*
in tempo utile per predisporre la difesa
Il fascicolo cartaceo varrà comunque inoltrato al giudice.

Nel decreto di presentazione saranno indicati gli indirizzi di posta elettronica ed i contatti telefonici degli uffici di PG presso cui sarà attivata la videoconferenza, nonché l'indicazione della necessità di un interprete e della avvenuta convocazione.

Salva la possibilità di presenziare direttamente all'udienza, presso l'Ufficio arrestati viene garantita una postazione con la piattaforma TEAMS già installata, per il – preferibile – collegamento da remoto, a disposizione del P.M. o del VPO delegato per l'udienza. E' salva inoltre l'opzione del collegamento di P.M. e VPO da altra propria postazione. Per realizzare il collegamento da remoto verrà quotidianamente indicato dall'Ufficio arrestati alla cancelleria del Tribunale, l'indirizzo e-mail del P.M. o del VPO che sarà poi convocato sulla piattaforma TEAMS.

2. Il Tribunale tratterà i procedimenti pervenuti alla propria cancelleria entro le 12:00. Gli atti relativi ad arresti comunicati successivamente saranno inviati il giorno seguente.

3. Nell'atto di presentazione il P.M. avrà cura di indicare gli indirizzi di posta elettronica (PEO o PEC) ed i contatti telefonici degli operatori della Polizia Giudiziaria presso l'Ufficio ove verrà attivata il collegamento da remoto. Allo stesso tempo saranno indicati i recapiti telefonici e l'indirizzo PEC/PEO del difensore designato.

ARTICOLO 9

Presso la casa circondariale, l'ufficiale di P.G. darà atto:

- che il detenuto partecipa al procedimento a distanza con collegamento audiovisivo da remoto tra l'istituto penitenziario ed il Tribunale di Roma, tramite applicativo *Skype* oppure *Teams*, in ossequio alle indicazioni contenute nel decreto- legge n. 18 del 2020, per gestire l'emergenza epidemiologica COVID-19, nonché sulla base dell'abilitazione all'impiego del collegamento da remoto, giuste note DGSIA del 25.2.2020 prot. 7048.U e del 10.03.2020 prot. dog. 3413.ID;
- che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti al detenuto;
- che sono rispettate le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 146 bis, disp. att. c.p.p.;
- che il difensore è stato posto nelle condizioni di consultarsi in modo riservato con il suo assistito, avvalendosi di collegamento con mezzi tecnici idonei;
- che il collegamento audiovisivo è perfettamente funzionante e permette al detenuto di vedere e interloquire con il Giudice, il difensore e l'eventuale interprete, nonché di udire chiaramente le domande che gli vengono rivolte.

All'esito, il verbale, sottoscritto dal detenuto, dal suo difensore eventualmente presente e dall'Ufficiale di P.G., verrà trasmesso immediatamente a mezzo PEC al Tribunale di Roma, Ufficio del Giudice che procede, nonché successivamente inviato in originale per l'allegazione al fascicolo.

Si stabilisce l'operatività del presente protocollo a decorrere dalle udienze dalla data del _____ e fino alla conclusione dell'emergenza che sarà comunicata con successivo provvedimento.

Le parti si impegnano a verificare periodicamente l'attuazione del presente protocollo e a proporre le eventuali modifiche che si renderanno necessarie.

Roma, 20/03/2020

Il Presidente Tribunale di Roma

Il Procuratore della Repubblica di Roma

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma

Il Presidente della Camera penale di Roma

Il Questore di Roma

Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Roma

Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Roma

Il Comandante della Polizia Municipale di Roma Capitale

Il Direttore della Casa Circondariale di Regina Coeli

Il Direttore della Casa Circondariale di Rebibbia N.C.

Il Direttore della Casa Circondariale di Rebibbia Femminile

Si dà atto che il Protocollo è stato inviato per opportuna conoscenza al Questore di Roma, al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Roma, al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, al Comandante della Polizia Municipale di Roma Capitale

Si dà atto che il presente Protocollo non è stato siglato contestualmente in ragione dell'attuale emergenza sanitaria.